



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 05/11/2020

FATTO

La ricorrente afferma di essere contitolare, insieme ad altro soggetto che aderisce al ricorso, di due buoni fruttiferi postali ordinari (n.006 e n. 008), appartenenti alla “Serie O timbrato P e ritimbrato Q/P”, ciascuno di £ 2.000.000, emessi il 19.08.1986. Rappresenta di avere riscosso entrambi i buoni alla scadenza dei trent’anni e precisa che su entrambi sono stati apposti due timbri modificativi, uno rosso e uno blu, in corrispondenza della griglia degli interessi per il periodo dal primo al ventesimo anno. Riferisce che tali timbri avrebbero ingenerato confusione, non essendo accompagnati da alcun chiaro segno atto a provare in modo inequivocabile la volontà delle parti di sostituire le condizioni economiche del buono stesso, e che pertanto non possono considerarsi idonei a modificare le condizioni stampate sul titolo. Richiama al riguardo le decisioni n. 1505 e n. 1456 del 2020 del Collegio di Milano e conclude per l’applicabilità delle clausole di maggior favore. Precisa, inoltre, che per il periodo dal 21° al 30° anno non risulterebbe applicato alcun timbro modificativo e che tale circostanza avrebbe ingenerato anche l’affidamento in ordine alla permanenza delle condizioni di rimborso indicate nel titolo. Chiede, pertanto, l’applicazione delle condizioni di rimborso riportate a tergo dei titoli per l’intero trentennio.



In sede di controdeduzioni, l'intermediario chiarisce anzitutto che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi nella G.U. e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Tanto premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso apparterrebbero a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, sebbene emessi su titoli aggiornati con l'indicazione "Q/P" sul fronte e con l'apposizione della tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale sul retro, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto. Precisa che la tabella del D.M. indica gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni, suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente, un interesse composto e per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno. Osserva che nella sostanza il decreto avrebbe previsto che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimarrebbe invariato al tasso del 12%. Aggiunge che lo stesso art. 5 stabilisce che il timbro sul retro riporti soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi. Afferma di avere corrisposto alla sottoscrittrice "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate. Aggiunge che la correttezza del suo comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018. Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente sarebbe stato a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie "Q", vista anche l'apposizione dei timbri modificativi al momento del rilascio. Chiarisce che il timbro si sovrapporrebbe a tutto quanto originariamente stampato sul retro dei buoni e lo sostituirebbe integralmente, essendo "irragionevole" ritenere che la stampigliatura si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione della scritta relativa ai tassi applicabili nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno. Sul punto, richiama la sentenza n. 5025 del 2019 della Corte d'Appello di Milano e la pronuncia n. 3963 del 2019 delle Sezioni Unite, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie "Q" *"ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso"*, che assolve pienamente la funzione di trasparenza. Considera inoltre che le stesse Sezioni Unite, con la menzionata pronuncia, avrebbero confermato la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni, ribadendo che, secondo la disposizione del DPR n. 156 del 1973, la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie. Reputa che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errino nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, generando così in parte ricorrente un falso affidamento. Sostiene, infatti, che tali decisioni non avrebbero considerato che, come detto, l'art. 5 del decreto impone che il timbro sul retro riporti soltanto i nuovi tassi e non anche gli importi complessivi dovuti.

A supporto della sua posizione, richiama diversa giurisprudenza di merito, oltretutto la già citata sentenza n. 3963 del 2019 della Cassazione e le decisioni n. 7859 del 2019 del Collegio di Napoli e n. 7885 del 2019 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte. Richiama infine la sentenza n. 26 del 2020 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità sollevato nei confronti dell'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,



dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell'art. 3, sia dell'art. 47 della Costituzione. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, la ricorrente ribadisce la fondatezza delle domande. Sottolinea l'inosservanza da parte dell'intermediario dell'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 e la legittima maturazione del suo affidamento sull'applicazione di un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dal menzionato decreto, ovvero quello coerente con la tabella stampigliata in originale. Richiama a sostegno delle proprie deduzioni, in particolare, le sentenze delle Sezioni Unite nn. 13979 del 2007 e 3963 del 2019, nonché la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 2020. Si riporta a quanto già esposto nel ricorso e insiste per *“il riconoscimento della differenza tra quanto già liquidato e quanto ancora da versare relativamente al solo periodo compreso tra il 21° e 30° anno con applicazione dei rendimenti indicati sul retro corrispondenti a quelli originariamente previsti per i buoni della serie “P”*

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento delle condizioni di rimborso, per il periodo compreso dal 1° al 30°, di due buoni fruttifero della serie Q, rilasciati su moduli cartacei riportanti sul fronte la serie “O” sbarrata e due timbri, uno indicante la serie “P” e uno la serie “Q/P”.

In via generale, si deve osservare che il contenzioso relativo al rendimento dei buoni fruttiferi è anzitutto incentrato sulla opponibilità al titolare del buono della modifica dei tassi, diversi da quelli riportati sul titolo. La disciplina di riferimento è contenuta in fonti di rango primario e subprimario, le quali rispettivamente legittimano e contengono la modificazione dei tassi di interesse applicabili anche in corso di rapporto: segnatamente, l'art. 172 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), il quale prevedeva che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto del Ministro del Tesoro potessero essere estese ad una o più delle precedenti serie, e i successivi decreti del Ministro del Tesoro che, istituendo nuove serie, hanno esteso i tassi per esse previsti anche alle precedenti, pure se peggiorativi per il titolare del buono rispetto alle condizioni originariamente pattuite.

Invero, non si dubita della legittimità in astratto della modificazione in *peius* dei tassi, anche in corso di rapporto, introdotte a opera del sopraggiunto decreto del Ministro del Tesoro. Secondo la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità di dette modificazioni *“deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto”* (cfr. Cass., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979). Parimenti, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, non andrebbe censurata la condotta dell'intermediario che procede a sì fatta modificazione, trovando tale condotta piena giustificazione nella circostanza che *“la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato”* (Coll. Coord., decisione n. 5674 del 2013).



Con riferimento ai buoni sottoscritti dalla ricorrente, non si è di fronte tuttavia a una ipotesi di modificazione dei tassi in corso di rapporto, bensì a una ipotesi di utilizzo da parte dell'intermediario di moduli appartenenti a una precedente serie, rinominati per mezzo di una nuova timbratura. Segnatamente, sul retro dei buoni in questione la tabella stampata presenta i tassi di rendimento della serie ordinaria O. Sono, inoltre, presenti due timbri: l'uno (riquadro verde), che riporta i tassi di rendimento della serie ordinaria P/O, e l'altro (riquadro blu), che riporta i tassi di rendimento della serie ordinaria Q. L'intermediario ha dunque applicato il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984, che prevede all'art. 5 che *«Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi»*. Ed ha parimenti applicato il D.M. del Tesoro 13 giugno 1986, che prevede - sempre all'art. 5 - che: *«Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi»*.

In questi casi, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, deve riconoscersi la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli, purché risultino apposte, sia sul fronte che sul retro, le informazioni della nuova serie di appartenenza anche se rilasciate dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione (cfr., Collegio Roma, decisione n. 12038 del 2018 e Collegio Milano, decisione n. 14992 del 2018). Ciò, pure nell'ipotesi di sovrapposizione di timbrature. Al riguardo, questo Collegio osserva che sui buoni è chiaramente indicata la serie di appartenenza (P/Q) e che i due timbri, riportanti i tassi per i primi 20 anni della serie "O/P" e della serie "P/Q", sebbene sovrapposti, sono chiaramente distinguibili. Deve, pertanto, escludere che il titolare dei buoni non fosse in grado di comprendere che le condizioni economiche in concreto applicabili non sarebbero state, per i primi 20 anni, quelle originarie apposte sul buono.

Il Collegio osserva, inoltre, che i timbri apposti sul buono nulla dispongono con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno. Secondo l'orientamento dell'Arbitro, quando il timbro apposto dall'intermediario nulla preveda per gli ultimi 10 anni di vita del buono, le condizioni di rimborso di nuova introduzione non sono opponibili al cliente. Ciò, in quanto la circostanza che il timbro apposto sul buono e indicante i nuovi rendimenti introdotti dal d.m. del 1986 riguardi esclusivamente i suoi primi venti anni di vita è idonea a ingenerare nel medesimo cliente il legittimo affidamento in ordine alla applicabilità, per i 10 anni successivi, dei tassi più favorevoli riportati sul buono medesimo, con conseguente disapplicazione dei tassi legali (Coll. Bari, decisione n. 1063 del 2019; Coll. Milano, decisione n. 2058 del 2019).

In linea con l'orientamento dell'Arbitro, pertanto, il Collegio reputa che l'intermediario abbia legittimamente applicato i tassi della serie Q/P per il periodo che va dal 1° al 20° anno di vita dei buoni e che, invece, avrebbe dovuto applicare i tassi originari per i successivi 10 anni. Il ricorrente, pertanto, ha diritto a vedersi riconoscere la differenza tra quanto già riscosso e quanto gli sarebbe spettato ove, per il terzo decennio successivo all'emissione, gli fossero stati applicati i tassi in origine previsti dai titoli. (Cfr., Coll. Bari, decisione n. 3232 del 2018, Collegio Torino, decisione n. 2571 del 2018; Coll. Roma, decisione n. 8791 del 2017).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS